



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

-- UFFICIO TECNICO --

OGGETTO: Richiesta di preventivo per lo svolgimento del Servizio di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, redazione della relazione geologica ed eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all'intervento di Monitoraggio e progettazione dissesto idrogeologico della strada di Vetice per un importo complessivo pari a € 137.695,00 (IVA esclusa)

CIG: 88476732BC

CUP B65H21000030001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Spett.le Ing./Arch./Dott./Impresa

Il sottoscritto Ing. Ernesta Settimi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori pubblici relativi a Intervento **Monitoraggio e progettazione dissesto idrogeologico della strada di Vetice**, con la presente, invita *codesto professionista/codesta ditta* a presentare un preventivo, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Si specifica che il Comune di Montefortino si riserva l'eventualità di procedere all'affidamento diretto delle prestazioni in argomento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, cd "DL Semplificazioni", come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, "1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

L'eventuale affidamento avverrà in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Stazione appaltante

Denominazione: Comune di Montefortino;

Indirizzo: Via Roma n. 21, cap 63858 –Montefortino (FM);

Pec: comune.montefortino@emarche.it

RUP Comune: Ing. Ernesta Settimi

Tel: 0736 859101

e-mail: ernesta.settimi.com.montefortino@provincia.fm.it

La gara sarà espletata attraverso la piattaforma messa a disposizione dell'Ente TuttoGare.

Oggetto dell'appalto

I servizi oggetto di eventuale incarico da affidare consistono in:

- elaborazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, da redigere in conformità e secondo le disposizioni definite dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente d.P.R. n. 207/2010;
- eventuale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento da realizzare.

I servizi che dovranno essere svolti attengono alla realizzazione di lavori di **Monitoraggio e progettazione dissesto idrogeologico della strada di Vetice**

Codice CUP dei lavori: B65H21000030001 – Codice CIG: 88476732BC

Caratteristiche incarico

L'importo complessivo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione ammonta a:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	4.945,56 €
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	37.208,22
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30.054,72
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	60.805,36
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	133.013,86

Specificato che le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e che l'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pertanto pari ad € 72.208,50 con opzione di € 60.805,36 per un totale complessivo di € 133.013,86, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, di cui 101.043,14 € per la progettazione e 31.970,71 € per la redazione della relazione geologica

I criteri di calcolo dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara sono basati sul decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 e sono indicati dettagliatamente nel documento "Calcolo

corrispettivo”, allegato alla presente richiesta.

Il tempo previsto per la consegna degli eventuali elaborati progettuali è di n. 90 giorni naturali e consecutivi, così suddivisi:

1. progettazione di fattibilità: n. 20 giorni naturali e consecutivi;
2. progettazione definitiva: n. 40 giorni naturali e consecutivi;
3. progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: n. 30 giorni naturali e consecutivi;

Trasmissione preventivi

Il professionista/La ditta interessato/a a presentare il proprio preventivo alla stipula del contratto, dovrà trasmettere al Comune di Montefortino, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 30.07.2021 mediante MePA raggiungibile al seguente indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms>.

Si procederà all'eventuale affidamento anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo purché ritenuto conveniente e idoneo.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE** sottoscritta dal progettista o dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato) ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R., n. 445/2000;
- **PREVENTIVO ECONOMICO** da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del progettista o dal legale rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione attestante il “minor prezzo” che l’operatore offre rispetto a quello di € **133.013,86** posto a base di affidamento.

Non sono ammessi preventivi condizionati e quelli espressi in modo indeterminato, parziale o con riferimento al preventivo relativo ad altra procedura, così come non sono ammessi preventivi pari o in aumento.

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il preventivo dal *progettista/dalla Ditta* resterà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la presentazione dello stesso (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma).

Al preventivo dovrà essere allegata copia fotostatica, non autenticata, della carta d’identità del soggetto/i sottoscrittore/i *[se del caso]* ed occorre allegare una **Relazione descrittiva relativa allo svolgimento dei servizi di cui in questione**.

- **PREVENTIVO TECNICO** sottoscritto, da parte del progettista o dal legale rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato) ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R., n. 445/2000; costituito da una relazione descrittiva contenete:
 - un numero massimo di 3 (tre) servizi tecnico professionali precedentemente espletati relativi a interventi ritenuti significativi a dimostrare la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM

17/06/2016.

- Descrizione delle tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e c.s.p., l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni e la pianificazione e programmazione da effettuare per il compimento delle stesse;
 - Descrizione dei processi che si intende attuare per l'integrazione ed il coordinamento di tutte le prestazioni specialistiche
- **DOCUMENTO "PASOUE"**: rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Anac;
 - **MODELLO DGUE**;

Precisazione possesso requisiti generali

Si precisa che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni), e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell'art 80 c. 3, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "misure di Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In conformità a quanto stabilito dal

Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: *“ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara....anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119).

A seguito della novella normativa introdotta dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con Legge n. 11/2019, l’art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:

“c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.” Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio”.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019, è stato modificato l’art. 80 in particolare i seguenti commi:

- comma 3, il quale afferma L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena**

accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”;

- comma 5, lett. b), secondo cui è escluso qualora “l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;

- comma 5, lett. c-quater) secondo cui è escluso qualora “l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”.

Infine si rammenta che l'art. 8 commi 5, lett. b), e 6 del D.L. n. 76/2020 ha modificato ulteriormente l'art. 80 in questione sostituendo integralmente il comma 4 che ora stabilisce “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso **non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati** qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”¹.

Precisazione possesso requisiti speciali

a. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

1. **I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;**
2. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
3. (per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;
4. (per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) **I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;**
5. (per il geologo che redige la relazione geologica) **Iscrizione al relativo albo professionale;**
6. **I requisiti di regolarità rispetto all'aggiornamento professionale continuo (APC)**

b. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

7. STRUTTURA OPERATIVA MINIMA - PROFESSIONALITÀ STIMATE: per lo svolgimento dell'incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime:

Coordinatore	del	Diploma geometra	(può coincidere con una
--------------	-----	------------------	-------------------------

¹ Per espressa previsione dell'art. 8, comma 6 del D.L. n. 76/2020, la nuova formulazione del comma 4, periodo V°, si applica a:
- bandi o avvisi pubblicati dopo il 17/07/2020
- procedure per le quali, alla data del 17/07/2020 non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte/preventivi.

gruppo di progettazione	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o in Architettura	delle altre figure previste)
Progettista	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile) o in Architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	(può coincidere con una delle altre figure previste)
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri in possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs.81/08.	(può coincidere con una delle altre figure previste)
Direttore dei Lavori coordinatore dell'ufficio di Direzione dei Lavori	Diploma geometra Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o in Architettura	(può coincidere con una delle altre figure previste)
Geologo	Laurea in geologia	

Con le seguenti precisazioni:

- è possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata in sede di offerta preventivo la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice;
- i professionisti che l'operatore economico consultato intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:
 - componente del RTP offerente;
 - componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti offerente;
 - professionista in organico alla struttura dell'offerente con status di socio attivo o di dipendente, o di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua o di consulente a progetto che abbia fatturato una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Precisato ulteriormente che:

- l'operatore economico consultato ha la facoltà di presentare il preventivo per sé o quale mandatario di operatori riuniti;
- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie, i requisiti minimi devono essere posseduti nei termini che seguono:
 - i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto 1, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
 - il requisito di cui al precedente punto 2 (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE e ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
 - il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 3, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto 4, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
- Il requisito relativo alla regolarità rispetto all'aggiornamento professionale continuo (APC). di cui al precedente punto 6, è posseduto dai professionisti indicati nel gruppo di lavoro;
- il requisito della struttura operativa minima di cui al precedente punto 7, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni di cui al medesimo punto 7;
- non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante;
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi nei seguenti termini:
 - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
 - le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato;
- Sono state richiamate le precisazioni della Nota Illustrativa ANAC del Bando-tipo n. 3, secondo cui:
 - per "nuova società" si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
 - in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la "nuova società", ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione;
- il geologo può partecipare in qualità di:
 - componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Polizze assicurative e cauzioni richieste

L'eventuale stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza e della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Stipula del contratto

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto, è mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri (oppure) mediante scrittura privata.

Modalità di pagamento

Si precisa che l'appalto in oggetto è finanziato tramite fondi statali: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e che i pagamenti del corrispettivo a favore dell'appaltatore saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- progettazione e relazione geologica all'approvazione del progetto esecutivo;
- eventuale direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione a stati di avanzamento

Privacy

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.montefortino.com. Il titolare del trattamento è Domenico Ciaffaroni.

Informazioni complementari

- Il professionista è tenuto a rispettare la normativa di legge (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, c. 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020) in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di disporre - nell'esercizio della propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come mascherine).
- La presentazione dei preventivi non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- Il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.
- L'Ente può decidere di non procedere all'aggiudicazione in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si applica l'art. 110 del D.Lgs. n.

50/2016 come modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. con modificazione in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sloccacantieri).

- Con la presentazione del preventivo, il professionista/la ditta implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.
- Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
- Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ernesta Settimi al n. tel. 0736859101 e-mail: ernesta.settimi.com.montefortino@provincia.fm.it - PEC: comune.montefortino@emarche.it

Allegati:

- Schema di contratto
- Capitolato descrittivo e prestazione

Luogo e data Montefortino, li 24.07.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile